

Lilli Casano è ricercatrice in Diritto del lavoro presso il Dipartimento di Diritto, Economia e Culture dell'Università degli Studi dell'Insubria, dove insegna Diritto del lavoro presso le sedi di Como e di Varese.

Materiali di diritto del mercato del lavoro e relazioni industriali ordinati da Maurizio Del Conte e Michele Tiraboschi

Collana della Fondazione ADAPT

Scuola di alta formazione in
Transizioni occupazionali e relazioni di lavoro


Euro 35,00



Lilli Casano - Verso un mercato del lavoro di cura

Verso un mercato del lavoro di cura: questioni giuridiche e nodi istituzionali

a cura di
Lilli Casano



La cura della persona è stata una responsabilità tradizionalmente rimessa, nel nostro Paese, alla dimensione familiare, penalizzando le donne che hanno da sempre sostenuto il carico di questo lavoro dentro e fuori dalle mura domestiche. Un lavoro sottovalutato, non riconosciuto, sottopagato, persino invisibile. Di recente, a fronte dell'emergere di vere e proprie emergenze (amplificate dalla crisi pandemica) e di bisogni di assistenza sempre più complessi e differenziati, alcuni passi sono stati compiuti sul fronte del riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari. Non si registrano invece interventi significativi sul fronte della emersione, promozione e valorizzazione del lavoro di cura prestato professionalmente. Manca, in particolare, la consapevolezza della necessità di un tipo di regolazione strutturale idonea a fare emergere e governare un mercato del lavoro di cura dignitoso. Una direzione intrapresa dalla contrattazione collettiva che prova con fatica a porre le basi per una costruzione sociale di questo mercato. I contributi qui raccolti vogliono offrire al lettore alcune coordinate concettuali e dati normativi poco conosciuti per avviare una nuova riflessione sul lavoro di cura, nella convinzione che ciò rappresenti anche una preziosa occasione per ridefinire le logiche sottese al funzionamento dei moderni mercati del lavoro e della società nel suo complesso.

L'immagine di copertina è una libera riproduzione a cura di Lavinia Serrani dell'opera Both Striped (1932) di Wassily Kandisky. La prima cosa che cattura nella composizione è il senso di calma, serenità ed equilibrio che emana dall'insieme. Due forme ovali (le cui strisce hanno ispirato il titolo dell'opera), grazie a un'impressione visiva, si staccano dallo sfondo azzurro ed emergono in prima linea come figure di spicco, indipendentemente dalla prospettiva. L'idea che si intende trasmettere attraverso questa immagine è proprio quella della centralità della persona, nella ricerca di un necessario equilibrio tra esigenze solo in parte contrapposte in una relazione personale e di lavoro (la cura) ancora da collocare in un appropriato quadro giuridico e istituzionale di riferimento.

**Materiali di diritto del mercato del lavoro e relazioni industriali
ordinati da MAURIZIO DEL CONTE e MICHELE TIRABOSCHI**

**Collana della FONDAZIONE ADAPT – Scuola di alta formazione in
*Transizioni occupazionali e relazioni di lavoro***

Comitato scientifico internazionale di ADAPT

LENA ABRAHAMSSON (*Luleå University of Technology, Sweden*), GIUSEPPE BERTAGNA (*University of Bergamo, Italy*), JOHN BUDD (*University of Minnesota, USA*), ALEXIS BUGADA (*Aix-Marseille University, France*), FEDERICO BUTERA (*University of Milano-Bicocca, IRSO Foundation, Italy*), JESÚS CRUZ VILLALÓN (*University of Seville, Spain*), MARC DE VOS (*Ghent University, Belgium*), RUTH DUKES (*University of Glasgow, UK*), ANTHONY FORSYTH (*RMIT University, Australia*), BERNARD GAZIER (*University of Paris I Panthéon-Sorbonne, France*), JOSÉ LUIS GIL Y GIL (*University of Alcalá, Spain*), JULIO ARMANDO GRISOLIA (*National University of Tres de Febrero, Argentina*), THOMAS HAIPETER (*University of Duisburg-Essen, Germany*), JÖZSEF HAJDÚ (*University of Szeged, Hungary*), THOMAS KOCHAN (*Massachusetts Institute of Technology, USA*), FELICITY LAMM (*Auckland University of Technology, New Zealand*), LOURDES MELLA MÉNDEZ (*University of Santiago de Compostela, Spain*), SHYNIA OUCHI (*Kobe University, Japan*), DAIVA PETRYLAITE (*Vilnius University, Lithuania*), JUAN RASO DELGUE (*University of the Republic, Uruguay*), WILLIAM ROCHE (*University College Dublin, Ireland*), ALFREDO SANCHEZ CASTANEDA (*National Autonomous University of Mexico, Mexico*), MICHELE TIRABOSCHI (*Scientific coordinator of ADAPT, University of Modena and Reggio Emilia, Italy*), ERIC TUCKER (*York University, Canada*), MANFRED WEISS (*Goethe University, Germany*), ADRIAN WILKINSON (*Griffith University, Australia*)

@ 2022 ADAPT University Press (www.adapt.it)

ISBN 979-12-80922-02-1

La presente pubblicazione è l'esito di un progetto di ricerca internazionale dal titolo Il lavoro e il suo valore: verso un mercato del lavoro di cura. La ricerca, svolta tra il 2018 e il 2022, è stata promossa e finanziata da Fondazione ADAPT e condotta sotto la responsabilità scientifica della dottoressa Lilli Casano nel ruolo di principal investigator. Il finanziamento da parte di Fondazione ADAPT, oltre a coprire i costi delle pubblicazioni, dei numerosi seminari e convegni nazionali e internazionali che hanno accompagnato ogni fase di avanzamento dei lavori, ha consentito di coprire integralmente il costo di tre percorsi di dottorato e di due contratti di ricerca di durata biennale.

I volumi pubblicati nella presente collana sono oggetto di ***double blind peer review***, secondo un procedimento standard concordato dai Direttori della collana con il Comitato scientifico internazionale e con l'Editore, che ne conserva la relativa documentazione.

Verso un mercato del lavoro di cura: questioni giuridiche e nodi istituzionali

a cura di
Lilli Casano

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

INDICE-SOMMARIO

LE RAGIONI DI UNA RICERCA

Dal lavoro domestico alla <i>care economy</i> di <i>Lilli Casano</i>	3
--	---

Parte I

PER UNA COSTRUZIONE SOCIALE DEL MERCATO DEL LAVORO DI CURA: PROFILI GIURIDICI E ISTITUZIONALI

Il mercato del lavoro come costruzione sociale: perché ripensare in questa prospettiva il lavoro domestico e di cura di <i>Michele Tiraboschi</i>	15
Vincoli giuridici e nodi istituzionali per la costruzione di un mercato del lavoro di cura di <i>Lilli Casano</i>	23
Definizione giuridica del concetto di cura di <i>Irene Tagliabue</i>	77
Le dinamiche attuali del mercato del lavoro di cura in Italia tra cooperative e tipologie contrattuali atipiche di <i>Federica Capponi</i>	97
La costruzione sociale dei profili professionali del lavoro di cura di <i>Stefania Negri</i>	117

Parte II

UN QUADRO INTERNAZIONALE E COMPARATO

La tutela dei diritti dei lavoratori domestici e di cura: verso un nuovo paradigma di <i>Darcy du Toit</i>	147
Donne, lavoro di cura, nuovi mercati: la necessità di nuove prospettive economiche di <i>María Gema Quintero Lima, Magdalena Díaz Gorfinkiel</i> .	163

I lavoratori domestici nel Regno Unito: la mancata applicazione del salario minimo ai “collaboratori familiari” e lo svilimento del lavoro femminile di <i>Natalie Sedacca</i>	184
--	-----

Parte III
**MATERIALI PER UN INQUADRAMENTO
GIURIDICO-ISTITUZIONALE
DEL LAVORO DI CURA**

Classificazione e inquadramento giuridico del lavoro di cura: orientamenti giurisprudenziali di <i>Cecilia Catalano, Giorgio Impellizzieri, Graziana Ligorio, Eleonora Peruzzi</i>	201
La definizione del mercato del lavoro di cura da parte della contrattazione collettiva: una mappatura di <i>Dario Frisoni, Diletta Porcheddu, Sara Prosdocimi</i>	212
Contrattazione collettiva e misurazione del valore economico di mercato del lavoro di cura di <i>Michele Dalla Sega, Massimiliano De Falco, Filippo Reggiani, Silvia Spattini</i>	239
Il profilo professionale dell’assistente familiare tra repertori pubblici, inquadramenti contrattuali, norme tecniche di <i>Annamaria Guerra, Stefania Negri</i>	262
<i>Bibliografia</i>	291
<i>Notizie sugli autori</i>	319

PARTE I

**PER UNA COSTRUZIONE SOCIALE
DEL MERCATO DEL LAVORO DI CURA:
PROFILI GIURIDICI E ISTITUZIONALI**

Il mercato del lavoro come costruzione sociale: perché ripensare in questa prospettiva il lavoro domestico e di cura

di Michele Tiraboschi

Se intendiamo il mercato del lavoro come costruzione sociale ⁽¹⁾ non possiamo non tenere in considerazione, come giuristi, l'invito ⁽²⁾ a prendere seriamente in considerazione il lavoro senza mercato o senza un preciso valore di mercato. Non solo per l'enorme importanza che hanno queste attività (*works/travail*) dentro le dinamiche dei moderni mercati

⁽¹⁾ Sia consentito rimandare, per una ampia argomentazione di tale premessa, a M. TIRABOSCHI, *Persona e lavoro tra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico*, ADAPT University Press, 2019, in particolare a p. 32 e 33 per un primo inquadramento del rapporto da diritto ed economia, tutele e mercato, nella prospettiva della costruzione sociale dei mercati, con ampi riferimenti all'opera fondamentale di N. IRTI, *L'ordine giuridico del mercato*, Laterza, 2004 (ma 1998); e *amplius* nella parte II, § 3, dove partendo dal processo di costruzione sociale del mercato del lavoro salariato e del tempo di lavoro si argomenta l'esistenza (da sempre) di una pluralità di mercati del lavoro, e l'emergere dei cosiddetti "mercati transizionali del lavoro" che impone di spostare l'attenzione dal "posto" di lavoro alla "persona", a favore di uno statuto professionale capace di intercettare, in coerenza al pluralismo dei mercati del lavoro e in funzione di diritti sociali di nuova generazione, tutte le moderne espressioni del lavoro, fino al punto di includere nel ragionamento giuridico anche quanto si colloca *au-delà de l'emploi* (cfr. A. SUPLOT, *Beyond Employment. Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe*, Oxford University Press, 2001) e cioè oltre il (mercato del) lavoro produttivo: studio e formazione, lavoro di cura, volontariato. Si vedano poi, sul mercato del lavoro come «costruzione sociale» («luogo, istituzione, ideologia, paradigma [...], uno strumento che ordina») le chiarissime e dense pagine di A. ACCORNERO, *Il mondo della produzione*, il Mulino, 1994, qui pp. 39-47.

⁽²⁾ Invito formulato da N.D. ZATZ, *The Impossibility of Work Law*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (a cura di), *The Idea of Labour Law*, Oxford University Press, 2011, qui p. 234. Noah Zatz è uno tra i pochi giuristi del lavoro ad essersi già avventurato nei territori del lavoro senza mercato.

transizionali del lavoro ⁽³⁾; più ancora per l'urgenza di accompagnarne l'emersione e la creazione di un valore che sia riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico. Questo, senza dubbio, attraverso una valutazione degli schemi giuridici e delle tipologie contrattuali utilizzabili o concretamente utilizzati ma, prima ancora, nella prospettiva di ricomporre dentro un quadro normativo unitario i mestieri, la mobilità del lavoro, le professionalità e i canali di rappresentanza ⁽⁴⁾.

Pensiamo al lavoro domestico retribuito: un (non) mercato del lavoro che reclama, non da oggi ⁽⁵⁾, nuove forme di riconoscimento giuridico e di legittimazione sociale, tale da ribaltare una condizione storica e culturale di subalternità e cioè una forma di sottolavoro che non costituisce vettore di integrazione, dignità sociale e cittadinanza ⁽⁶⁾. Un esercito di due milioni di lavoratori, prevalentemente irregolari e anche clandestini ⁽⁷⁾, che nelle trasformazioni del capitalismo e del mercato del lavoro sembra oggi replicare in senso contrario, secondo un odioso cliché di genere e di razza, quella ideologia del lavoro fordista così bene tratteggiata da Aris Accornero ⁽⁸⁾: un lavoro non produttivo; un lavoro senza mercato; un lavoro di cura e di servizio; un lavoro femmina, femminile; un semplice “fare”, una mera “attività” poco o nulla qualificata. Un settore a bassa intensità di lavoro (poche ore lavorate) e con bassi salari, eppure indicato come promettente, in termini occupazionali e in chiave di invecchiamento della

⁽³⁾ L. CASANO, *Contributo all'analisi giuridica dei mercati transizionali del lavoro*, ADAPT University Press, 2020; S. CIUCCIOVINO, D. GAROFALO, A. SARTORI, M. TIRABOSCHI, A. TROJSI, L. ZOPPOLI (a cura di), *Flexicurity e mercati transizionali del lavoro. Una nuova stagione per il diritto del mercato del lavoro?*, ADAPT University press, 2021.

⁽⁴⁾ Per questa prospettiva, volta a indagare le sfide per la rappresentanza, vedi V. PULIGNANO, *Work in deregulated labour markets: a research agenda for precariousness*, ETUI Working Paper, 2019, n. 3, qui pp. 18-21.

⁽⁵⁾ M.A. BARRERE-MAURISSON, *Pour une redéfinition du travail et de son partage*, in M. DE COSTER, F. PICHULT (a cura di), *Traité de sociologie du travail*, De Boeck, 1988, pp. 423-442.

⁽⁶⁾ In tema vedi G. BASCHERINI, S. NICCOLAI, *Regolarizzare Mary Poppins. Lavoro nello spazio domestico e qualità della cittadinanza*, in RDSS, 2010, n. 3, qui p. 504.

⁽⁷⁾ Dati contenuti nel *Libro bianco europeo su famiglia, lavoro e abitazione nella Unione europea*, EUROPEAN FEDERATION FOR FAMILY EMPLOYMENT & HOME CARE, *Home & family employment and home care in the EU. A civil society initiative*, 2019, qui p. 43.

⁽⁸⁾ «Era esattamente l'ideologia di quel lavoro: salariato, produttivo, manifatturiero; un lavoro di mercato, non di cura, non di servizio; un lavoro maschio, maschile, mascolino, ritenuto utile anche se si rivelava superfluo; un lavoro che, non essendo un semplice fare o una mera attività, poteva creare ma anche distruggere». Così: A. ACCORNERO, *Era il secolo del lavoro*, il Mulino, 1997, qui p. 13.

popolazione, perché non delocalizzabile; e che, tuttavia, tale non è se pensiamo al lato della offerta di lavoro composta prevalentemente da donne immigrate spinte dalla miseria che colpisce i loro Paesi di provenienza e dalle dinamiche della globalizzazione a venire in Italia per sbarcare il lunario. Un settore condizionato da una legislazione obsoleta ⁽⁹⁾, poco o nulla sindacalizzato e anzi inquinato da un eccesso di sigle di rappresentanza datoriale e sindacale che hanno portato nella sola area del lavoro domestico a ben venti contratti collettivi nazionali di lavoro ⁽¹⁰⁾ in un arco temporale decisamente limitato se solo si ricorda il divieto legale di contrattazione collettiva contenuto nell'articolo 2068 c.c. ⁽¹¹⁾, e da una pluralità di intermediari di dubbia qualificazione giuridica che operano in sottomercati autoreferenziali e non comunicanti. Un primo sottomercato (spesso mediato da patronati o sindacati) è quello del rapporto diretto tra collaboratore domestico e famiglia. Un altro sottomercato è quello finanziato e indotto dall'attore pubblico su base regionale e locale. C'è poi il mercato presidiato, in forma sempre più massiccia, dalle agenzie di somministrazione che stanno dedicando al lavoro domestico e di cura divisioni e sportelli ad hoc. Di crescente importanza è il sottomercato virtuale governato da piattaforme digitali. Un altro sottomercato ancora è quello faticosamente costruito dal terzo settore e dalle cooperative più o meno genuine con largo utilizzo di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Altro sottomercato è, infine, quello irregolare e clandestino governato da intermediari e caporali di diversa estrazione e provenienza

⁽⁹⁾ Cfr. la l. 2 aprile 1958, n. 339, che, ai sensi dell'art. 1, trova applicazione «ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura». In tema cfr. F. BASENGHI, *Il lavoro domestico. Artt. 2240-2246*, Giuffrè, 2000, e D. GOTTARDI, *Il lavoro domestico*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, Utet, 2004, vol. 15, tomo I, pp. 867-905. Per le varie carenze di questa disciplina vedi recentemente S. BORELLI, *Legalità e lavoro nell'ambito dei servizi di cura alla persona*, in D. GOTTARDI (a cura di), *Legal frame work. Lavoro e legalità nella società dell'inclusione*, Giappichelli, 2017, qui pp. 96-98.

⁽¹⁰⁾ Dopo il primo contratto collettivo del settore che è stato stipulato il 22 maggio del 1974.

⁽¹¹⁾ Cfr. l'art. 2068 c.c.: «Rapporti di lavoro sottratti a contratto collettivo. [...] Sono altresì sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale o domestico». Come noto la Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 1969, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa previsione, perché «priv[a] di una razionale e adeguata giustificazione», nella parte in cui dispone che sono sottratti alla disciplina del contratto collettivo i rapporti di lavoro concernenti prestazioni di carattere domestico.

anche con proiezioni internazionali ⁽¹²⁾. Da qui l'urgenza di ripensare il settore e l'intero mercato del lavoro domestico. Operazione possibile e utile, tuttavia, solo nell'ambito di un più complessivo ripensamento delle politiche sociali, delle politiche abitative, delle politiche migratorie, delle politiche di conciliazione e delle stesse politiche del lavoro ⁽¹³⁾. Questo, ovviamente, senza percorrere facili scorciatoie – vere e proprie «convenienze nascoste» ⁽¹⁴⁾ – che in realtà non portano a nulla se non a nuove forme di colonizzazione e mercificazione di manodopera proveniente, in forme solo apparentemente più eleganti del passato perché “volontarie”, da Paesi del terzo e del quarto mondo ⁽¹⁵⁾.

Pensiamo poi, in parallelo e anche in sovrapposizione al lavoro domestico retribuito e non, alla più vasta area del lavoro di cura ⁽¹⁶⁾ che include le prestazioni dei caregiver che non possono certo essere limitate, nella riflessione giuslavoristica e nella analisi delle politiche sociali, alle sole prestazioni volontarie dei familiari ⁽¹⁷⁾. È questa una area che richiede una

⁽¹²⁾ Nella letteratura internazionale vedi il tentativo classificatorio condotto da J. FUDGE, C. HOBDEN, *Conceptualizing the role of intermediaries in formalizing domestic work*, ILO, 2018.

⁽¹³⁾ Cfr. M. BROLLO, V. FILÌ, *Le politiche del lavoro possono trasformarsi in politiche per la famiglia?*, in AA.VV., *La bassa fecondità tra costrizioni economiche e cambio di valori. Roma, 15-16 maggio 2003*, Accademia Nazionale dei Lincei, 2004, pp. 503-545.

⁽¹⁴⁾ Cfr. P. SPANO, *Convenienze nascoste. Il fenomeno badanti e le risposte del welfare*, Nuovadimensione, 2006.

⁽¹⁵⁾ Cfr. R. SALAZAR PARREÑAS, *Servants of Globalization. Women, Migration and Domestic Work*, Stanford University Press, 2001; B. EHRENREICH, A.R. HOCHSCHILD (a cura di), *Global Woman. Nannies, Maids and Sex Workers in the New Economy*, Metropolitan Books, 2003; S.R. FARRIS, S. MARCHETTI, *From the Commodification to the Corporatization of Care: European Perspectives and Debates*, in *Social Politics*, 2017, vol. 24, n. 2, pp. 109-131. Nella letteratura giuslavoristica italiana vedi L. CALAFÀ, *Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri*, il Mulino, 2012, e D. GOTTARDI, *L'immigrata e il lavoro*, in *LD*, 1994, n. 2, pp. 247-260.

⁽¹⁶⁾ Per un inquadramento giuridico del concetto di cura vedi J. LONG, *La cura alla persona “dipendente” tra etica, legge e contratto*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2010, n. 1, pp. 478-498. Per una prospettiva giuslavoristica vedi invece D. GOTTARDI, *Lavoro di cura. Spunti di riflessione*, in *LD*, 2001, n. 1, pp. 121-142, e V. FERRANTE, *Il tempo di lavoro tra persona e produttività*, Giappichelli, 2008, pp. 32-36.

⁽¹⁷⁾ Per questa prospettiva limitata della figura del caregiver nel diritto del lavoro vedi I. SENATORI, C. FAVRETTO, *La tutela del caregiver nel diritto del lavoro: profili legislativi e contrattuali*, in *Sociologia e Politiche Sociali*, 2017, n. 3, pp. 45-72. Non deve trarre in inganno, al riguardo, la previsione di cui all'art. 1, comma 255, della l. n. 205/2017, che definisce «caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto». Tale definizione attiene infatti al solo caregiver familiare – e non al caregiver professionale

risposta di sistema al disgregamento delle reti di protezione sociale e familiare causato dalla dissoluzione della figura antimoderna di casalinga⁽¹⁸⁾ e, dunque, una crescita di competenze, di professionalità e di operatori qualificati: la costruzione, appunto, di un vero e proprio mercato professionale e regolare del lavoro di cura retribuito, con auspicabili effetti positivi sulla occupazione, sulla popolazione immigrata e sulla gestione delle criticità dei tempi di vita e dei tempi di lavoro⁽¹⁹⁾.

Una progettualità giuridica di cui si è fatto interprete già all'inizio del nuovo millennio Marco Biagi, coordinando una serie di iniziative scientifiche ed attività progettuali⁽²⁰⁾ che prendendo le mosse da un importante progetto internazionale⁽²¹⁾ avevano consentito di avviare alcune prime significative sperimentazioni a livello locale proprio in direzione della costruzione di un moderno mercato per l'assistenza domiciliare agli anziani, con un importante impatto sui sistemi di welfare del territorio e sulle logiche di intervento dell'attore pubblico nel settore⁽²²⁾.

A distanza di più di venti anni da queste importanti intuizioni, non si può che constatare come ci troviamo sorprendentemente a confrontarci con gli

che l'ordinamento certamente non vieta o esclude – e risulta funzionale unicamente, come indica chiaramente il comma 254, «alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255». Analogo discorso vale per la previsione di cui all'art. 33, comma 2, della l. n. 104/1992, il cui campo di applicazione attiene esclusivamente alle agevolazioni in favore del «lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine».

⁽¹⁸⁾ Per questa immagine vedi M. PACI, *Nuovi lavori, nuovo welfare. Sicurezza e libertà nella società attiva*, il Mulino, 2005, p. 20.

⁽¹⁹⁾ Cfr. G. BASCHERINI, S. NICCOLAI, *Regolarizzare Mary Poppins*, cit., pp. 499-533. Per la ricostruzione del fenomeno vedi S. PASQUINELLI, G. RUSMINI (a cura di), *Badare non basta. Il lavoro di cura: attori, progetti, politiche*, Ediesse, 2013.

⁽²⁰⁾ Si rinvia a M. BIAGI, M. TIRABOSCHI, *Servizi di cura alla persona, assistenza domiciliare agli anziani e politiche locali per l'occupazione: l'esperienza modenese nel contesto comunitario*, in ASSOCIAZIONE MARIO DEL MONTE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA, *Rapporto sulla situazione economica e sociale della provincia di Modena 2000*, Modena, 2000.

⁽²¹⁾ SERDOM – *European project for the development of house welfare services*, attivato a partire dal 2000, finanziato dalla Commissione europea, coordinato da Proelsa (Promoció Econòmica Local, SA) della Diputació de Barcelona (Spagna), che vedeva la partecipazione della società pubblica francese SDES e del Comune di Modena, su cui si rimanda agli ampi riferimenti nella Introduzione a questo volume.

⁽²²⁾ In tema vedi invece le note fortemente critiche di S. BORELLI, *Legalità e lavoro nell'ambito dei servizi di cura alla persona*, cit., *passim*, spec. p. 94, dove l'A. aderisce alla tesi di chi parla di una prospettiva di «commodificazione del welfare».

stessi problemi e con le stesse domande rimaste, troppo a lungo, senza risposta. L'attuale assetto istituzionale, ma anche le leggi e le politiche messe in campo su scala nazionale hanno confermato la persistente difficoltà di immaginare il lavoro in una dimensione post-industriale, oltre il binomio tra lavoro riproduttivo (storicamente gestito a titolo prevalentemente gratuito dentro le mura domestiche) e lavoro produttivo (il cui valore di mercato risulta invece di più facile misurazione in termini economici). Le dinamiche del mercato del lavoro di cura risultano ancora ampiamente insoddisfacenti anche perché il nostro ordinamento giuridico prospetta limitati strumenti giuridici idonei a rispondere alle esigenze di natura sanitaria e socio-assistenziale quando ad essere datore di lavoro non è un imprenditore ma una famiglia. Al contempo, fatica a crescere la consapevolezza dell'esigenza della promozione della professionalità in un settore tendenzialmente in balia di attività familiari volontarie e, al peggio, di lavoro nero.

Molto più di una suggestione è allora il suggerimento – dirompente se inquadrato nella epistemologia tradizionale della nostra materia – di espandere i confini del diritto del lavoro fino alla vasta area del lavoro cosiddetto riproduttivo ⁽²³⁾ in considerazione sia del suo enorme valore economico e sociale, difficilmente riconducibile al concetto di merce ⁽²⁴⁾, sia per la intima connessione o interdipendenza tra lavoro riproduttivo e lavoro produttivo che non può oggi essere lasciata al diritto di famiglia e a una dimensione meramente privata di relazioni che contribuiscono, in modo decisivo, non solo al funzionamento di una economia e di una società ⁽²⁵⁾ ma

⁽²³⁾ In questa prospettiva fondamentale è lo studio di J. FUDGE, *Labour as a 'Fictive Commodity': Radically Reconceptualizing Labour Law*, in G. DAVIDOV, B. LANGILLE (a cura di), *The Idea of Labour Law*, cit., qui p. 130. Ma vedi già A. TOURAINE, *Stiamo entrando in una civiltà del lavoro?*, in *Sociologia del Lavoro*, 2000, n. 80, qui p. 66: «non si vede perché non considerare come un lavoro le attività volte alla riproduzione della forza lavoro».

⁽²⁴⁾ Il lavoro domestico e di cura familiare è molto più di un mestiere o di un compito perché implica relazioni di amore e affetto che non sono quantificabili economicamente e, pertanto, non possono essere necessariamente ridotte a una relazione contrattuale di mercato. Vedi S. GIULLARI, J. LEWIS, *The Adult Worker Model Family, Gender Equality and Care. The Search for New Policy Principles, and the Possibilities and Problems of a Capabilities Approach*, United Nations Research Institute for Social Development, Social Policy and Development Programme Paper, 2005, n. 19, qui p. 11.

⁽²⁵⁾ Oltre all'opera di G.S. BECKER, *A Treatise on the Family*, Harvard University Press, 1991 (ma 1981), vedi J. CONAGHAN, *Gender and the Labour Law*, in H. COLLINS, G. LESTER, V. MANTOUVALOU (a cura di), *Philosophical Foundations of Labour Law*, Oxford University Press, 2018, pp. 271-286 e p. 286, dove afferma: «to require that labour law take account of unpaid domestic labour is simply to acknowledge this co-dependence

anche alla stessa concezione del lavoro, della famiglia (un concetto anch'esso sottoposto a radicali ripensamenti) e della condivisione o ripartizione dei carichi familiari al suo interno. Ciò a meno che non si voglia più o meno intenzionalmente rafforzare una segmentazione (e segregazione) di genere dentro questi mercati del lavoro proprio grazie al lavoro di donne (immigrate) che sostituiscono altre donne che possono così entrare nel mercato primario del lavoro e affrontare con meno difficoltà i problemi di conciliazione che questo comporta in assenza di una più equa ripartizione e condivisione tra generi dei compiti domestici e di cura. Vero è, in ogni caso, che il tradizionale assetto del diritto del lavoro riflette ancora oggi, nella costruzione capitalistica del mercato del tempo di lavoro, una antiquata divisione tra lavoro e famiglia, ancora ritenuta, almeno nel nostro Paese, come una naturale conseguenza dell'ordine sociale e che invece è il risultato di precise scelte istituzionali e normative tra cui quella di escludere il lavoro domestico e di cura non retribuito dal campo di applicazione del diritto del lavoro ⁽²⁶⁾.

Non sorprende, in questa prospettiva, che una "narrativa non ufficiale" della evoluzione della materia sia giunta a domandarsi se istituti come il part-time o le politiche di conciliazione, per come vengono intese e applicate, non si traducano nella realtà in una surrettizia conferma di una «gendered allocation of labour, particularly in the family domain» che «has served as a key mechanism enabling some workers, that is, men, to engage in paid work on an unencumbered, time-exclusive basis» ⁽²⁷⁾, aggravando la posizione di dipendenza economica e vulnerabilità delle donne. E questo perché, una volta riconosciuta (grazie ai silenzi e alle reticenze del diritto del lavoro rispetto al valore e alla tutela del lavoro di cura) la funzionalità del lavoro riproduttivo rispetto al lavoro produttivo, è difficile concepire un lavoro part-time o un congedo familiare senza fare riferimento al genere. Secondo questa ricostruzione «it is, in fact, an endorsement of that separation, while offering a specific, 'atypical' accommodation which, historically, only women, by virtue of their caring responsibilities, have been

in the context of the wider economic and social eco-structure – and to attend to the implications – normative and conceptual – to which it gives rise». In tema vedi anche R. NUNIN, E. VEZZOSI, *Donne e famiglie nei sistemi di welfare. Esperienze nazionali e regionali a confronto*, Carocci, 2007.

⁽²⁶⁾ Per una serrata critica a questa impostazione vedi J. CONAGHAN, *Work, Family and the Discipline of Labour Law*, in J. CONAGHAN, K. RITICH (a cura di), *Labour Law, Work, and Family*, Oxford University Press, 2005, pp. 32-74.

⁽²⁷⁾ Così: J. CONAGHAN, *Work, Family and the Discipline of Labour Law*, cit., qui p. 51.

required to make»⁽²⁸⁾. Si comprende così l'importanza e la centralità, nella riformulazione dei confini del diritto del lavoro, dello sforzo di quella dottrina che colloca il lavoro di cura e domestico al centro di un complessivo ripensamento della disciplina dell'orario di lavoro e della costruzione capitalistica del tempo (di vita e di lavoro) e non viceversa⁽²⁹⁾.

⁽²⁸⁾ Ancora J. CONAGHAN, *Work, Family and the Discipline of Labour Law*, cit., qui p. 52.

⁽²⁹⁾ Vedi D. MCCANN, J. MURRAY, *Prompting Formalisation Through Labour Market Regulation: A 'Framed Flexibility' Model for Domestic Work*, in *ILJ*, 2014, vol. 43, n. 3, pp. 319-348.